



Personale tutto
Genitori
sito web

Informazioni D.L.24 marzo 2022, n. 24 applicazione in ambito scolastico -Note MI 620 28.03.2022-410.29-03-2022

Con la presente si informa personale interno, alunni e famiglie, ciascuno per gli ambiti di competenza, che entrato in vigore il D.L.24 marzo 2022, n. 24 e pubblicate le Note ministeriali applicative, dal 1° aprile 2022 in ambito scolastico:

MASCHERINE

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, **nelle istituzioni e nelle scuole** continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva

- Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva(D.L 24 art. 5, 4)
- Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.
(D.L 24 art. 5, 8)

dal 1° aprile 2022 **cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:**

- fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni

ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);

- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19.

DISTANZA SICUREZZA INTERPERSONALE

e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

GESTIONE CASI POSITIVITA'

Entrano in vigore Nuove modalita' di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

«Art. 3 (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalita' di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2).

- 1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

2. Nelle istituzioni del **sistema integrato di educazione e di istruzione** di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno **quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni** presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza** per tutti e i docenti e gli educatori nonché **gli alunni che abbiano superato i sei anni di età** utilizzano i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19**. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.

3. Nelle **scuole primarie** di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle **scuole secondarie di primo**

grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di almeno **quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.**

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un **intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **non è considerato il personale educativo e scolastico**

INFANZIA

1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

ALUNNI IN ISOLAMENTO PER INFEZIONE COVID

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, **possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica** attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

RIAMMISSIONE con TEST ANTIGENICO da consegnare al docente per conservazione in registro

La riammissione in classe dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.

DIVIETO ACCESSO E PERMANENZA (SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA E TEMPERATURA CORPOREA SUP 37.5°

c) resta fermo, in ogni caso, **il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.**».

Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive

testo integrale

[D.L.24/2022 \(GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022\)](#)

[Nota MI 620-28.03.2022 obblighi vaccinali a carico del personale della scuola.](#)

[Nota MI 410-29.03.2022 aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2](#)

Acireale, 30.03.2022

Il Dirigente Scolastico
Alfina Bertè